



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
LAMPEDUSA**

Piazza Castello n.18, 92010 Lampedusa e Linosa (AG) – centralino / sala operativa 0922970141
Posta elettronica: uclampedusa@mit.gov.it – posta certificata: cp-lampedusa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 06/2017

(Disciplina ingresso acque del Circondario Marittimo di Lampedusa da parte di unità battenti bandiera straniera)

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lampedusa:

- VISTA:** la legge 27 dicembre 1977, n. 1085 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare”;
- VISTA:** la Convenzione di Montegobay del 10.12.1982 sul “diritto del mare”, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la L.02.12.1994, n.689;
- VISTI:** i Regolamenti (CE) 1005/2008 e 1010/2009 afferenti la pesca illegale, non dichiarata, non regolamentata da parte di unità di paesi terzi;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 - Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme ai fini della Sicurezza della Navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, nonché di garantire il regolare e sicuro svolgimento delle suddette operazioni nell'ambito delle acque del Circondario Marittimo di Lampedusa, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima;
- VISTI:** gli artt. 2,16,17, 81 e 83 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento;

ORDINA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

La presente ordinanza si applica a tutte le unità navali battenti bandiera straniera (traffico, pesca, diporto) che transitano all'interno delle acque del Circondario Marittimo di Lampedusa, coincidenti con le acque territoriali italiane (12 miglia nautiche dalla linea di base) intorno all'arcipelago delle isole Pelagie, in occasione di passaggio inoffensivo, così come definito dall'art. 17 della Convenzione di Montegobay '82.

Articolo 2

(Definizioni)

Ai sensi della convenzione sul diritto del mare “UNCLOS 82”, s'intende:

Diritto di passaggio inoffensivo (articolo 17)

Alle condizioni della presente Convenzione, le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale.

Significato del termine "passaggio" (articolo 18)

1. Per "passaggio" si intende la navigazione nel mare territoriale allo scopo di:
 - a) attraversarlo senza entrare nelle acque interne né fare scalo in una rada o installazione portuale situata al di fuori delle acque interne;
 - b) dirigersi verso le acque interne o uscirne, oppure fare scalo in una rada o installazione portuale.
2. Il passaggio deve essere continuo e rapido. Il passaggio consente tuttavia la fermata e l'ancoraggio, ma soltanto se questi costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficoltà, oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà.

Significato dell'espressione "passaggio inoffensivo" (Articolo 19)

1. Il passaggio è inoffensivo fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero. Tale passaggio deve essere eseguito conformemente alla presente Convenzione e alle altre norme del diritto internazionale.
2. Il passaggio di una nave straniera è considerato pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave è impegnata in una qualsiasi delle seguenti attività:
 - a) minaccia o impiego della forza contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dello Stato costiero, o contro qualsiasi altro principio del diritto internazionale enunciato nella Carta delle Nazioni Unite;
 - b) ogni esercitazione o manovra con armi di qualunque tipo;
 - c) ogni atto inteso alla raccolta di informazioni a danno della difesa o della sicurezza dello Stato costiero;
 - d) ogni atto di propaganda diretto a pregiudicare la difesa o la sicurezza dello Stato costiero;
 - e) il lancio, l'appontaggio o il recupero di aeromobili;
 - f) il lancio, l'appontaggio o il recupero di apparecchiature militari;
 - g) il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero;
 - h) inquinamento intenzionale e grave, in violazione della presente Convenzione;
 - i) attività di pesca;
 - j) la conduzione di ricerca scientifica o di rilievi;
 - k) atti diretti a interferire con i sistemi di comunicazione o con qualsiasi altra attrezzatura o installazione dello Stato costiero;
 - l) ogni altra attività che non sia in rapporto diretto con il passaggio.

Articolo 3

(Ingresso in acque territoriali italiane da parte di unità battenti bandiera straniera)

Le suddette unità navali in ingresso nelle acque del Circondario Marittimo di Lampedusa dovranno contattare via radio VHF CH 16 (per passaggio su altro canale indicato) l'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa, comunicando i seguenti dati:

- Nominativo dell'unità;
- Matricola e porto d'iscrizione;
- Rotta e velocità;
- Porto di provenienza e di destinazione;
- Tipo e quantitativo del carico trasportato;
- Nome del Comandante e numero di membri dell'equipaggio.

La stessa unità dovrà contattare via radio VHF CH 16 (per passaggio su altro canale indicato) l'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa comunicando l'avvenuta uscita dalle acque del Circondario Marittimo.

Articolo 4

(Divieti)

Ogni altra attività diversa dal passaggio inoffensivo, come definito dalla Convenzione di Montegobay sul diritto del mare sopra richiamata, ed in particolare l'eventualità di poter raggiungere un punto di fonda in caso di avaria/avverse condizioni meteorologiche, dovrà essere sottoposta all'autorizzazione dello Stato Costiero.

Articolo 5

(Disposizioni finali e sanzioni)

La presente ordinanza, entra in vigore dalle ore 08:00 del giorno 01 APRILE 2017 ed abroga ogni altra pregressa disposizione dell'Autorità Marittima con essa incompatibile.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza dalla data di pubblicazione, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-isola/Pages/ordinanze.aspx>, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Lampedusa, 01.04.2017

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Paolo MONACO